

**PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO E PER LA GESTIONE DELLA NON IDONEITÀ**

L'atleta che è stato giudicato "non idoneo" ed è in possesso del relativo certificato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di idoneità. Il ricorso deve essere presentato utilizzando il modulo fac-simile (Allegato 2), avendo cura di compilarlo in ogni sua parte, ivi comprese le generalità del ricorrente. Il ricorso va inoltrato al seguente indirizzo PEC: [prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it). Il ricorrente è tenuto ad allegare:

- copia o originale del Certificato di non idoneità in suo possesso;
  - eventuale relazione medica rilasciata dal medico certificatore in allegato al certificato di non idoneità;
  - apposito riscontro della data di ricevimento del certificato di non idoneità (in caso di ricezione del medesimo tramite servizio postale allegare la busta con timbro postale);
  - copia di accertamenti diagnostici eseguiti presso Strutture Pubbliche e/o accreditate, a sostegno del ricorso;
  - ulteriore documentazione sanitaria utile alla valutazione del ricorso ed a suo sostegno.
1. Il ricorso non può essere inoltrato dalla Società Sportiva di appartenenza, ma deve essere presentato direttamente dall'interessato, nel caso di atleti maggiorenni, o da chi esercita la patria potestà, nel caso di atleti minorenni.
  2. L'atleta dichiarato "non idoneo" non può tassativamente sottoporsi ad una seconda visita d'idoneità per lo stesso sport presso altra struttura. Nel caso in cui ciò avvenga, si evidenzia che il secondo certificato - privo di valore legale - non può essere accettato dalla società sportiva d'appartenenza che è civilmente e penalmente responsabile della validità della certificazione dei propri tesserati. L'onere di tale certificazione sarà a totale carico del richiedente.
  3. Gli atleti a cui strutture o specialisti di Medicina dello Sport hanno richiesto ulteriori accertamenti diagnostici e/o approfondimenti clinici indispensabili per una corretta valutazione, devono presentare tale documentazione al medico richiedente. Detti atleti non sono automaticamente "non idonei" e pertanto non possono presentare un'istanza di ricorso, bensì risultano "in sospensione di giudizio". La Società Sportiva, non avendo il certificato, avrà cura di sollecitare la conclusione dell'iter diagnostico. A tale scopo, qualora la sospensione di giudizio sia legata a sospetti diagnostici rilevanti, è opportuno comunicare non soltanto all'atleta, ma anche alla società sportiva la sospensione del giudizio di idoneità a causa di accertamenti/approfondimenti richiesti.
  4. Gli atleti dichiarati non idonei dalle strutture/specialisti in Medicina dello Sport che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dalla Commissione competente sui ricorsi, potranno ripresentare domanda di visita di idoneità allo sport agonistico, sempre con riferimento al medesimo sport, debitamente avvalorata da documentazione medica, solo nel caso in cui vi siano fondamentali elementi che attestino un cambiamento sostanziale ed effettivo della patologia a suo tempo riscontrata. In ogni caso si specifica che la non idoneità è relativa allo specifico sport in questione e non esclude a priori l'idoneità per le altre discipline sportive compatibili con la patologia.
  5. La Commissione di ricorso chiuderà d'ufficio, confermando la non idoneità, tutti i ricorsi per i quali sia stata richiesta ulteriore documentazione sanitaria e la stessa non sia pervenuta entro i termini disposti dalla Commissione medesima.